

**DELIBERAZIONE 12 SETTEMBRE 2023**

**399/2023/R/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA IDRICA DA APPLICARE AGLI UTENTI DELLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD S.P.A. E RIUNIFICAZIONE DEL MEDESIMO CON IL PROCEDIMENTO VOLTO ALLA DEFINIZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO (MTI-4), DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 64/2023/R/IDR**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1263<sup>a</sup> riunione del 12 settembre 2023

### **VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477, recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672, recante "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito anche: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, come convertito nella legge 21 giugno 2023, n. 74 (di seguito: decreto-legge 44/23) e, in particolare, l’articolo 23;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità (...)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” (di seguito: deliberazione 64/2023/R/IDR).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11, ha trasferito all’Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, all’uopo precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità:
  - “*definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)*” (lettera c);
  - “*predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che*

*lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)* (lettera d);

- *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)*” (lettera f).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in materia di tariffa dei servizi idrici, all’Autorità - con il comma 2-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 44/23 - è stato da ultimo attribuito il compito di determinare *“la tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A. (...) in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012”*, e, contestualmente, la medesima norma (riscrivendo il comma 11 dell’articolo 21 del decreto-legge 201/11) ha previsto, tra l’altro, che:
  - la società per azioni denominata Acque del Sud S.p.A. sia costituita dal 1° gennaio 2024;
  - *“a decorrere dalla data di costituzione [siano] trasferite alla società Acque del Sud S.p.A. le funzioni del soppresso Ente [per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)] di cui al comma 10 [dell'articolo 21 del decreto-legge 201/11], con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori (...)”*, con la precisazione che *“Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud S.p.A. e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente”*;
- l’EIPLI risulta operare quale fornitore all’ingrosso di acqua non trattata, per usi potabili agli acquedotti Pugliese, Lucano ed al Consorzio Jonio Cosentino in Calabria; per usi irrigui a nove consorzi di bonifica nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, e per usi industriali;
- il citato Ente era stato soppresso e posto in liquidazione ad opera del comma 10 dell’articolo 21 del decreto-legge 201/11, con l’espressa finalità di *“razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino”* e il comma 11.1 del medesimo articolo aveva stabilito che *“Nelle more della costituzione e dell'avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'[EIPLI] previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi [fosse] affidato al Segretario generale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo”*.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 64/2023/R/IDR l’Autorità ha avviato il procedimento volto alla definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), in conformità ai principi derivanti dalla normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, prevedendo che il medesimo si concluda entro il 31 dicembre 2023.

**RITENUTO CHE:**

- sia doveroso contribuire, nell’ambito delle competenze attribuite all’Autorità, all’implementazione delle citate previsioni di cui all’articolo 23 del decreto-legge 44/23, al fine di favorire l’efficace ricomposizione della filiera dell’approvvigionamento idrico in alcune aree del Mezzogiorno e la configurazione dei necessari profili strutturali di sostenibilità economica e ambientale delle attività *upstream*, ferma restando l’esigenza di garantire l’armonizzazione con le altre attività gestionali e il consolidamento con le attività rivolte all’utenza finale;
- sia, pertanto, necessario avviare un procedimento volto alla determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A., in coerenza con quanto previsto dall’articolo 21, comma 11, del decreto-legge 201/11, come innovato dal comma *2-bis* dell’articolo 23 del decreto-legge 44/23, anche tenendo conto dei possibili benefici che i settori di impiego della risorsa idrica diversi dal civile potrebbero trarre dall’applicazione di regole tese ad incentivare i miglioramenti delle *performance* con la conseguente identificazione degli interventi necessari;
- al fine di una trattazione coordinata di tutti i profili caratterizzanti la nuova disciplina delle tariffe idriche, sia opportuno - in una logica di sistema - riunificare il procedimento di cui al precedente alinea con quello volto alla definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) di cui alla deliberazione 64/2023/R/IDR, individuando nel 31 dicembre 2023 il termine unico per la relativa conclusione

**DELIBERA**

1. di avviare – in attuazione dell’articolo 21, comma 11, del decreto-legge 201/11, come innovato dal comma *2-bis* dell’articolo 23 del decreto-legge 44/23 - un procedimento per la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A., in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012;
2. di individuare il responsabile del procedimento di cui al precedente punto 1. nel Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali (DTAC), conferendo, al medesimo, mandato per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento;
3. di riunificare il procedimento di cui al precedente punto 1 con quello volto alla

- definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) di cui alla deliberazione 64/2023/R/IDR, individuando nel 31 dicembre 2023 il termine unico per la relativa conclusione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

12 settembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*